

**STATUTO****Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPO**

E' costituito, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), il Comitato Promotore denominato "Comitato Trento Capitale Europea del Volontariato 2024" (in seguito anche "Comitato Trento EVC 2024") per la promozione, anche finanziaria, ed il sostegno in senso lato di tutte le attività ed eventi che saranno ritenuti necessari o anche solo opportuni ed adeguati al fine di valorizzare la prestigiosa investitura della Città di Trento quale "Capitale Europea (ed Italiana) del volontariato" per l'anno 2024 e di realizzarne gli ampi obiettivi (in sintesi anche indicati come "Progetto Trento Capitale"), nel solco delle Linee strategiche quinquennali di sviluppo del volontariato previste dal Protocollo di cui alla delibera di Giunta comunale n. 217 del 2023.

Al solo scopo di alleggerire e facilitare la lettura dello Statuto ed esclusivamente in funzione integrativa e nel pieno rispetto dei principi e delle finalità espresse nello Statuto stesso, l'attività del Comitato e dei suoi organi verrà disciplinata nel dettaglio operativo da un apposito Regolamento Interno, che sarà adottato, anche a maggioranza, dai Promotori Fondatori, di cui all'art. 7.

**ART.1-BIS - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS"**

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la sua denominazione diventa quindi "Comitato Trento Capitale Europea del Volontariato 2024 - Ente del Terzo Settore", in sigla "Comitato Trento EVC 2024 ETS".

Il Comitato deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

**Art. 2 - SEDE E DURATA**

La sede del Comitato è stabilita in Trento. Attualmente l'indirizzo della sede è in Via Lunelli, 4. Il Consiglio di gestione potrà spostarne l'indirizzo all'interno dello stesso Comune.

Il Comitato durerà finché non saranno concluse tutte le attività e operazioni intraprese, ed adempite tutte le obbligazioni connesse alla realizzazione definitiva del progetto "Trento Capitale Europea del Volontariato 2024". L'avvenuta conclusione di ogni attività economico-finanziaria verrà verificata e dichiarata dalla riunione finale del Consiglio di Gestione, adunato a tale scopo, che sarà verbalizzato da un notaio. Ciò costituirà il presupposto per la deliberazione dello scioglimento del Comitato da parte della Consulta dei Promotori.

**Art. 3 - FINALITÀ DEL COMITATO – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

Come indicato al precedente art. 1, scopi del Comitato sono la promozione (anche finanziaria), il sostegno e l'attuazione di tutte le attività ed eventi che si rendono necessari ed opportuni al fine di realizzare gli obiettivi della Città di Trento in quanto Capitale Europea e italiana del Volontariato 2024.

Il Comitato, con assoluta esclusione di qualsiasi scopo di lucro e per il solo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita, direttamente e/o indirettamente, in via principale, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (CTS), nello specifico:

- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, in particolare in collegamento con lo svolgimento degli eventi e delle attività collegate alla designazione di Trento quale "Capitale Europea (ed Italiana) del volontariato per l'anno 2024" (lett. i);

In tale ampio ambito può - anche indirettamente, mediante il supporto di altri Enti del Terzo Settore - promuovere, attuare e sostenere:

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, realizzando - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura, collegati ed attinenti agli scopi del comitato (lett. i);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

#### **Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI**

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa primaria e secondaria in materia. Il Consiglio di Gestione individua tali diverse attività e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Comitato può, ai sensi dell'art. 7 CTS, svolgere attività di raccolta fondi - al fine di finanziare le attività di interesse generale sopra specificate che intende promuovere ed attuare - anche in forma organizzata e continuativa, con qualsiasi modalità (ad esempio attraverso l'utilizzo di piattaforme web) - anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sottoscrittori e con il pubblico, ed in conformità con le linee guida adottate dal competente ministero.

#### **Art. 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Il Comitato può, in generale e senza preclusioni, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, come meglio specificato nel Regolamento Interno. In via esemplificativa e dichiaratamente non esaustiva né limitativa, il Comitato può, tra l'altro:

- a) intrattenere rapporti contrattuali e compiere ogni genere di operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- b) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

c) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività.

### **Art. 6 - PROMOTORI, ORGANIZZATORI E SOTTOSCRITTORI: DEFINIZIONI LEGALI**

Al fine di garantire la massima trasparenza operativa del Comitato, è opportuno ricordare che il Codice Civile prevede la possibile distinzione e responsabilità dei soggetti in senso lato coinvolti nelle attività del Comitato come segue:

a) Promotori/componenti. Sono Promotori i soggetti che: i) partecipano alla costituzione del comitato (art. 39 e 41 C.C.); o ii) che vi venissero successivamente ammessi.

Poiché il Comitato chiederà il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 41 Cod. Civ. e dell'art. 22 CTS, delle obbligazioni in suo nome assunte risponderà solo il patrimonio del Comitato stesso, essendo esclusa la responsabilità solidale dei Promotori.

b) Sono organizzatori/gestori coloro che vengono nominati per provvedere alla gestione, conservazione e destinazione allo scopo annunciato dei fondi raccolti. I gestori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato (art. 40 C.C.)

c) Sottoscrittori: sono sottoscrittori tutti coloro che, in qualunque forma, conferiscono fondi, beni o servizi al Comitato per consentire l'attuazione delle sue finalità. I "contributi" dei sottoscrittori possono avere qualunque natura (denaro, beni di ogni genere, servizi professionali e di qualunque natura) ai quali possa essere attribuito un "virtuale controvalore" ai fini del raggiungimento delle finalità del Comitato, secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio di Gestione. I sottoscrittori sono obbligati soltanto ad effettuare le oblazioni e adempiere alle obbligazioni promesse.

Di tali peculiari definizioni dovrà, inoltre, tenersi conto ai fini della valutazione di compatibilità delle norme di cui al D.M. 106/2020 in sede di iscrizione nel RUNTS.

### **Art. 7 - PROMOTORI FONDATORI E PARTECIPANTI EQUIPARATI: DEFINIZIONE STATUTARIA**

Ai fini statutari, sono Promotori Fondatori le persone giuridiche e gli Enti di ogni genere indicate come tali nell'atto di costituzione del Comitato e che costituiscono collegialmente la "Consulta dei Promotori". Il Regolamento interno determinerà le modalità di funzionamento di tale Organo.

Dopo la costituzione, possono essere invitati a far parte ed ammessi a partecipare ai lavori della Consulta dei Promotori, come "Equiparati", le persone giuridiche o enti di ogni genere (anche privi di personalità giuridica), con le modalità e le prerogative che verranno loro attribuite dai Promotori Fondatori, in base ai criteri e con le modalità indicate nel Regolamento Interno sopra richiamato.

Sono in ogni caso riservate esclusivamente ai Promotori Fondatori le competenze elencate al successivo articolo 9.

### **Art. 8 - ORGANI DEL COMITATO**

Sono Organi del Comitato:

- La Consulta dei Promotori;

- il Consiglio di Gestione, tra i cui componenti vengono nominati il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato;
- l'Organo di controllo obbligatoriamente, anche monocratico;
- il Revisore legale, se nominato.

Tutte le riunioni degli Organi dell'Ente, in senso lato e comunque denominati, possono essere tenute con mezzi di tele-video comunicazione, secondo le modalità definite dal Regolamento Interno che ne preciserà i dettagli operativi.

### **Art. 9 - CONSULTA DEI PROMOTORI**

Tutti i Promotori costituiscono la Consulta dei Promotori.

Essa viene presieduta dal Sindaco del Comune di Trento.

I componenti designano il soggetto che ne verbalizza i contenuti, provvedendo alla tenuta del relativo libro verbali; per ragioni operative e/o di opportunità il verbalizzante può anche essere nominato tra soggetti esterni alla Consulta ed al Comitato. Le riunioni verranno convocate e si svolgeranno secondo le modalità precisate nel Regolamento Interno.

Alla Consulta dei Promotori, comprensiva dei partecipanti Equiparati (se convocati in coerenza con i contenuti dell'ordine del giorno), compete identificare e proporre le linee di indirizzo generali dell'attività del Comitato e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività del Comitato stesso.

Ai soli Promotori Fondatori, che deliberano a maggioranza assoluta tra loro (salvo che sia disposto diversamente), vengono comunque riservate le seguenti competenze:

1. l'adozione e la modificazione del Regolamento interno;
2. la decisione di invitare Enti terzi a partecipare ai lavori della Consulta dei Promotori (c.d. partecipanti Equiparati) per l'identificazione ed elaborazione di proposte in relazione alle linee di indirizzo generali dell'attività del Comitato e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività del Comitato stesso;
3. l'eventuale estensione, con voto unanime, di una o più delle prerogative riservate ai Promotori Fondatori ad uno o più dei partecipanti Equiparati;
4. la nomina, la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di Gestione dopo averne fissato il numero dei componenti entro il limite previsto dallo Statuto, designando tra essi il Presidente ed il Vice presidente del Comitato;
5. la nomina e revoca dell'Organo di controllo;
6. la nomina e revoca del Revisore legale, se nominato;
7. l'eventuale esclusione di uno o di più partecipanti Equiparati;
8. la dichiarazione dello scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori, dopo che il Consiglio di Gestione ne abbia verificata la conclusione delle attività;
9. l'identificazione dell'Ente del Terzo settore beneficiario della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dopo che sia conclusa la liquidazione, sottoponendolo al parere dell'Ufficio Provinciale del RUNTS, come previsto dall'art. 9 CTS.

Il Regolamento Interno disciplinerà le modalità ed il contenuto della comunicazione di invito alla partecipazione a soggetti terzi, nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva ai Promotori Fondatori. Disciplinerà altresì le forme di consultazione dei soggetti che a diverso titolo sono portatori di interessi specifici nel mondo del volontariato, al fine di acquisirne proposte e pareri di tipo strategico, non vincolanti, in funzione dello sviluppo e dell'attuazione della strategia sottostante al Progetto di Trento Capitale Europea del Volontariato 2024.

Ogni membro della Consulta dei Promotori nomina, revoca e sostituisce, secondo le proprie norme interne, la persona fisica per rappresentarlo con pieni poteri nella Consulta dei Promotori.

Ogni variazione del rappresentante nella Consulta dei Promotori deve essere comunicata nel minor tempo possibile.

### **Art. 10 - CONSIGLIO DI GESTIONE E PRESIDENTE DEL COMITATO**

Il Comitato è amministrato e gestito da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri persone fisiche, nominati esclusivamente dai Promotori Fondatori, che ne stabiliscono (o ne modificano) il numero e tra essi designano il Presidente del Comitato, che presiede le riunioni del Consiglio di Gestione ed ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. I Fondatori designano altresì il Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Ad essi si applica quanto previsto dall'art. 40 del C.C., già sopra richiamato all'art. 6, lett.b).

Il Consiglio di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, se questi è assente, del Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario eletto alla prima riunione tra i membri del Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario designato, la funzione potrà essere assegnata ad un altro partecipante alla riunione ovvero, per ragioni operative, anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e documentate in ragione dell'incarico.

Al Consiglio di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio del Comitato per l'esclusivo perseguimento degli scopi del Comitato.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo né esaustivo, il Consiglio di Gestione ha il compito di:

- a) realizzare e dare attuazione operativa alle finalità, ai progetti ed alle iniziative del Comitato, in conformità alle linee di indirizzo generali indicate dalla Consulta dei Promotori;
- b) a tale scopo, adottare ed approvare programmi operativi e relativi budget, nonché verificare la loro attuazione, con obbligo di darne trimestralmente comunicazione alla Consulta dei Promotori;
- c) gestire, impiegare ed amministrare adeguatamente il patrimonio, organizzare e gestire attività di raccolta di fondi, monitorando i risultati delle attività svolte;

- d) predisporre ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e) qualora ne ricorrano i presupposti – o il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno – redigere il bilancio sociale, da pubblicare con le modalità di legge;
- f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- g) affidare incarichi ai Promotori o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi;
- h) verificare ed accertare l'avvenuta conclusione di ogni attività economico-finanziaria del Comitato

È facoltà del Consiglio di Gestione, se ritenuto necessario, adottare una regolamentazione di dettaglio della propria attività e delle relative modalità attuative.

Al fine di coordinare l'attività decisoria del Consiglio di gestione con quella organizzativa interna ai Promotori, il Consiglio agisce in sinergia con il gruppo di lavoro trasversale di cui fanno parte le diverse professionalità necessarie alla riuscita del Progetto, individuate dai Promotori. Le forme di consultazione o audizione dei componenti del gruppo trasversale sono decise all'interno del Consiglio.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

#### **Art. 11 - PRESIDENTE DEL COMITATO**

La rappresentanza legale del Comitato, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono attribuite al Presidente del Consiglio di gestione.

Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

In caso di mancanza o altro impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 12 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

Il Comitato nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi dell'attività di volontari, così come definiti e nei limiti stabiliti dagli artt. 17 e ss. CTS.

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese anticipatamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio di Gestione.

Si richiamano integralmente, per i volontari, gli artt. 17 e 18 CTS.

#### **Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato in ogni caso, a prescindere dal ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, CTS - e salvo che la Consulta dei Promotori decida diversamente, nominando un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro - l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 14 - PATRIMONIO ED ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle somme di denaro, dai beni e dai diritti ricevuti all'atto di costituzione del Comitato stesso, nonché dai beni mobili ed immobili e diritti di qualunque natura che gli perverranno a qualsiasi titolo per l'attuazione delle sue finalità.

Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' assolutamente escluso lo scopo di lucro ed è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; a questo riguardo si intende qui richiamato integralmente quanto previsto in merito dal D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 15 - BILANCIO, BILANCIO SOCIALE E RENDICONTO**

Il Comitato redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio del Comitato, per espressa volontà dei Fondatori, deve comunque comprendere, inoltre, il conto economico e la nota integrativa.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore in conformità alla normativa vigente.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 14 CTS il Comitato redige il bilancio sociale in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del CTS, e lo pubblica in conformità della normativa vigente.

#### **Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE E DELIBERAZIONI STRAORDINARIE**

Le modifiche allo Statuto, nonché le eventuali delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Comitato, sono deliberate dai Promotori Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi, e, ove richiesto dalla legge, devono essere approvate dall'Autorità tutoria.

#### **Art. 17 - LIBRI OBBLIGATORI**

Il Comitato deve tenere i seguenti libri:

- libro dei verbali delle riunioni della Consulta dei Promotori, tenuti a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, tenuto a cura dello stesso organo, in cui devono essere trascritti i verbali anche qualora redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art. 18 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI**

Il Comitato si estinguerà quando saranno concluse tutte le attività inerenti e conseguenti all'iniziativa "Trento Capitale Europea del Volontariato 2024", come previsto dal precedente art. 2. Lo scioglimento può essere deliberato, per ogni altra causa, solo dalla maggioranza dei Promotori Fondatori.

In ogni caso, l'eventuale patrimonio residuo, esaurita la liquidazione e previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto conformemente a quanto previsto all'art. 9 punto 9 del presente Statuto, con decisione assunta a maggioranza assoluta dalla Consulta dei Promotori Fondatori, alla quale spetta l'attuazione della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dopo che sia conclusa la liquidazione, destinando lo stesso all'implementazione delle Linee strategiche quinquennali di valorizzazione e promozione del volontariato previste dal Protocollo tra Comune di Trento e CSV Trentino approvato con delibera della Giunta comunale n. 217 del 2023.

#### **Art. 19 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le ulteriori norme, in quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 CTS.